



**PROVINCIA di ORISTANO**

## **REGOLAMENTO**

**PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI ABILITAZIONE  
PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INSEGNANTE DI  
TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE**

Approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario N° del

## INDICE

Art. 1 - Natura e scopo del Regolamento.....	pag. 3
Art. 2 - Abilitazione all'esercizio dell'attività.....	pag. 3
Art. 3 - Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami di Insegnante di Teoria e Istruttore di Guida...	pag. 3
Art. 4 - Modalità per l'ammissione all'esame di Idoneità Professionale.....	pag. 5
Art. 5 - Commissione d'esame.....	pag. 6
Art. 6 - Ammissione all'esame e relative procedure.....	pag. 6
Art. 7 - Modalità di svolgimento della sessione d'esame.....	pag. 7
Art. 8 - Esame per Istruttore di guida di Autoscuola.....	pag. 7
Art. 9 - Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria.....	pag. 8
Art. 10 – Svolgimento delle prove scritte.....	pag. 9
Art. 11 - Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria ed istruttore di guida.....	pag. 10
Art. 12 - Materie d'esame per insegnanti di teoria .....	pag. 11
Art. 13 - Materie di esame per istruttore di guida.....	pag. 11
Art. 14 - Estensione dell'abilitazione .....	pag. 12
Art. 15 - Mancato conseguimento dell'idoneità.....	pag. 13
Art. 16 - Titolo di abilitazione.....	pag. 13
Art. 17 - Albo Provinciale.....	pag. 13
Art. 18 - Sospensione dell'attività di Insegnante di Teoria o Istruttore di Guida.....	pag. 14
Art. 19 - Revoca dell'abilitazione.....	pag. 14
Art. 20 - Norma finale .....	pag. 14
Allegati:	
MATERIE D'ESAME.....	pag. 15
SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME.....	pag. 16



## **Art. 1.**

### **Natura e scopo del regolamento.**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 105, comma 3, lett. c), del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", dall'art. 123 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", e dal D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola", il presente regolamento disciplina le modalità di espletamento degli esami per il conseguimento del Certificato di Idoneità Professionale all'esercizio dell'attività di Insegnante di teoria e Istruttore di guida delle autoscuole per conducenti di veicoli a motore.

## **Art. 2.**

### **Abilitazione all'esercizio dell'attività.**

1. Gli esami di abilitazione professionale si svolgono secondo modalità che garantiscono imparzialità, trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
2. Gli esami di abilitazione ad insegnante ed istruttore si svolgono, di massima, con cadenza annuale.
3. Della sessione d'esame viene data notizia attraverso apposito bando approvato con determinazione del Dirigente del Settore competente, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
4. Il bando viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul portale web della Provincia di Oristano, nonchè inviato alla Motorizzazione civile di Oristano per opportuna conoscenza.
5. La scadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissione all'esame è fissata dal bando stesso.

## **Art. 3.**

### **Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami**

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento delle abilitazioni coloro che alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di ammissione:
  - siano residenti nel territorio della Provincia di Oristano;
  - siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 6 del D.M. 17/2011 ed in particolare:
    - a) **per gli insegnanti di teoria (art. 1 del D.M. 17/2011)**

- Età non inferiore a 18 anni;
- Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Codice della strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- Patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale, in corso di validità;
- Attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di autoscuola, di cui all'art. 2, comma 3, del D.M. 17/2011, rilasciato:
  - ☞ da un soggetto autorizzato o accreditato dalla Regione Autonoma della Sardegna;
  - ☞ dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale.

**b) per gli istruttori di guida (art. 6 del D.M. 17/2011):**

- Età non inferiore a 21 anni;
- Diploma di istruzione di secondo grado;
- Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- Patente di guida in corso di validità comprendente:
  - a) almeno le categorie A, B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori che intendono conseguire l'abilitazione per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (*abilitazione istruttore completa*);
  - b) almeno le categorie B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori che intendono conseguire l'abilitazione per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (*abilitazione istruttore parziale*);
  - c) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori che intendono presentare istanza per l'apertura di una nuova autoscuola (*abilitazione istruttore diversamente abile finalizzata alla conduzione di un'autoscuola*);
- Attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di autoscuola, di cui all'art. 7 comma 3 del D.M. 17/2011, rilasciato:
  - ☞ da un soggetto autorizzato o accreditato dalla Regione Autonoma della Sardegna;
  - ☞ dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale.

2. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario produrre idonea documentazione attestante il

riconoscimento/equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.

#### **Art. 4.**

##### **Modalità per l'ammissione all'esame di Idoneità Professionale.**

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per conseguire le abilitazioni di cui al presente regolamento, devono indirizzare alla Provincia di Oristano regolare istanza in bollo su apposita modulistica predisposta dalla Provincia, disponibile nel sito internet dell'Ente stesso ed allegata al presente regolamento.
2. Con la domanda di cui al precedente comma 1, chi intende partecipare dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 - 47 del DPR n. 445/2000:
  - a) generalità, residenza e cittadinanza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ecc.;
  - b) tipo di esame che si intende sostenere (si può richiedere di sostenere l'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria o di istruttore di guida o di entrambe le abilitazioni);
3. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
  - a) Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria di € 80,00, secondo la modalità di versamento indicata nel Bando pubblico. In nessun caso la somma verrà restituita;
  - b) Fotocopia leggibile delle patenti possedute richieste per l'abilitazione che si intenda conseguire unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, la conformità delle stesse all'originale.
  - c) Attestato di frequenza al corso di formazione propedeutico agli esami di cui al precedente articolo 2;
4. L'istanza dovrà essere pervenire attraverso il sistema telematico Posta Elettronica Certificata. Questa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità - o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000.  
L'invio con il sistema telematico deve essere effettuato esclusivamente, a pena di esclusione, alla seguente casella di posta: [provincia.oristano@cert.legalmail.it](mailto:provincia.oristano@cert.legalmail.it);
5. Gli stranieri e/o coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono allegare alla domanda anche l'idonea documentazione attestante il riconoscimento o l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero con analoghi titoli conseguiti in Italia. Il cittadino extracomunitario deve inoltre presentare idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia.
6. La Provincia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni e-mail.

## **Art. 5**

### **Commissione d'esame**

1. Gli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola sono svolti davanti ad una commissione esaminatrice.
2. La Commissione d'esame viene nominata con Determinazione del Dirigente del settore competente della Provincia di Oristano ed è composta da:
  - Dirigente della Provincia di Oristano o da un funzionario non inferiore alla cat. D con ruolo di Presidente;
  - un membro designato dall'ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex MCTC) esperto nelle materie di esame e con qualifica di esaminatore patenti superiori;
  - un esperto di provata capacità, ovvero titolare di abilitazione professionale di insegnante e di istruttore di guida di una autoscuola, munito di patenti A, B, C, C+E, D.

Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'ufficio competente.

3. Per ogni membro della commissione di cui sopra, viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce su convocazione del suo Presidente o del suo supplente.
5. La Commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove d'esame. Sono altresì determinati, prima delle prove, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle prove d'esame, secondo criteri che garantiscono l'imparzialità delle prove stesse. I criteri e le modalità di cui al presente paragrafo sono formalizzati nel verbale della Commissione relativo alla prima riunione.
6. La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina. A ciascun componente esterno della Commissione o ai relativi supplenti vengono corrisposti, se dovuti, per ogni riunione d'esame il gettone di presenza nella misura massima consentita dall'art. 6 del D.L. N°78/2010, convertito nella L. n°122/2010.
7. Il componente che non partecipa a due sessioni consecutive d'esame, senza adeguata e documentata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.

## **Art. 6**

### **Ammissione all'esame e relative procedure**

1. L'Ufficio competente, che svolge le funzioni di segreteria, cura l'istruttoria e la corrispondenza relativa al funzionamento della Commissione, segue i lavori della Commissione, ne redige i verbali e cura la pubblicazione degli esiti degli esami. In particolare:
  - provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione e fa richiesta di eventuale regolarizzazione della documentazione prodotta;
  - propone l'ammissione o l'esclusione dei candidati dalla sessione d'esame, da perfezionare con atto dirigenziale;

- cura la pubblicazione dell'elenco degli ammessi all'esame sul sito web della Provincia di Oristano;
- con un anticipo di 20 giorni rispetto allo svolgimento di ciascuna prova, comunica ai candidati l'avvenuta ammissione, la data ed il luogo di svolgimento della prova d'esame mediante pubblicazione sul sito web;
- comunica, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione a mezzo raccomandata A/R. o tramite Posta Elettronica certificata.

## **Art. 7**

### **Modalità di svolgimento della sessione d'esame**

1. I candidati, convocati alle prove d'esame, dovranno presentarsi nel luogo stabilito per l'esame muniti di valido documento d'identità in corso di validità, nonché di patente di guida.
2. Qualora un candidato non possa presentarsi alla prova d'esame per la quale è stato convocato, dovrà presentare, all'Ufficio competente, idonea documentazione a giustificazione dell'assenza. Nel caso di giustificazione ritenuta idonea dalla Commissione competente, il candidato verrà riconvocato per la prima sessione d'esame utile.
3. L'istanza del candidato, che non si sia presentato alla prova d'esame senza giustificato motivo, verrà archiviata e le eventuali prove già sostenute dovranno essere ripetute.

## **Art. 8**

### **Prove d'esame per l'abilitazione di Istruttore di guida**

1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti tre fasi ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.M.:
  - a) La prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". Non è ammesso alla successiva prova b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
  - b) La prova orale, consiste nel dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti del programma d'esame. La prova si intende superata ed il candidato è quindi ammesso alle prove pratiche c), con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30;
  - c) il candidato, in base alla scelta del tipo di abilitazione, sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione:
    - c1) capacità di istruzione alla guida di un veicolo della categoria A con cilindrata non inferiore a 600 cm<sup>3</sup>, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo;
    - c2) capacità di istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui



si svolge la prova, che funge da allievo;

c3) capacità di istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui all'articolo 5, condotto da un componente della stessa, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo.

2. Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque.

3. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione a istruttore di guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/11, dovrà sostenere le prove di cui alle lettere a), b), c1), c2) e c3).

Supera le prove pratiche il candidato che ha ottenuto un punteggio complessivo sulle prove c1), c2) e c3) non inferiore a 18/30.

4. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione a istruttore di guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/11, esclusi ciclomotori e motocicli, dovrà sostenere le prove di cui alle lettere a), b), c2) e c3).

Supera le prove pratiche il candidato che ha ottenuto un punteggio complessivo sulle prove c2) e c3) non inferiore a 12/20.

5. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione a istruttore di guida ai soli fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola, di cui all'articolo 5 comma 2 del D.M.17/11, sostiene solamente le prove di cui alle lettere a) e b).

6. Il candidato dovrà fornire i mezzi per l'espletamento della prova pratica, che dovranno essere dotati di doppi comandi ed essere coperti da polizza assicurativa per la specifica funzione di utilizzo in sede d'esame per eventuali danni determinatisi al candidato, ai commissari o a terzi.

## **Art. 9**

### **Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria**

1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti quattro fasi ai sensi dell'art. 3 dello stesso Decreto Ministeriale, come di seguito specificato:

a) la prima prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B".

Non è ammesso alla successiva prova b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;

b) la seconda prova scritta, della durata massima di due ore, come stabilito dalla Commissione d'esame, consiste nella trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice, scelti tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci.

Sarà ammesso alla terza prova c) il candidato che avrà conseguito, per ciascun tema, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, a punti 18/30;

c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione.

E' ammesso alla successiva prova orale d) il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30;

d) la prova orale comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti del programma d'esame. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.

## **Art. 10**

### **Svolgimento delle prove scritte.**

1. All'ora stabilita il Presidente della Commissione esaminatrice o suo delegato procede all'identificazione dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro.

Nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede, adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza, di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori. Il candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno X la lettera "V" o "F" a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. La compilazione dei questionari deve essere effettuata esclusivamente con la penna a biro consegnata all'inizio della procedura d'esame.

Non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande.

La risposta verrà considerata errata anche nei seguenti casi:

- Segno X apposto al di fuori delle caselle destinate alle risposte;
- Segno X mancante;
- Segno X apposto su entrambe le lettere "V" ed "F";
- altre modalità di contrassegno diverse dal segno X.

Non sono assolutamente ammesse correzioni sui questionari; pertanto i candidati, prima di marcare la risposta, devono ponderare con attenzione i quesiti da risolvere, ogni eventuale correzione sarà considerata errore.

Durante lo svolgimento della prova non è consentito:

- 🕒 consultare testi, fogli o manoscritti;
- 🕒 comunicare con gli altri candidati;
- 🕒 copiare o far copiare le risposte dei quesiti;
- 🕒 utilizzare altre penne al di fuori della penna fornita;
- 🕒 utilizzare altri fogli al di fuori delle schede;
- 🕒 allontanarsi dall'aula prima del termine del turno d'esame;
- 🕒 utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari e qualsiasi altro tipo di apparecchiature di comunicazione.

I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame. La Commissione cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 17/2011, ciascuna prova è propedeutica alla successiva:

- ⌚ per poter sostenere la seconda prova, è obbligatorio avere superato la prima prova
- ⌚ per poter sostenere la terza prova è obbligatorio avere superato la seconda prova
- ⌚ per poter sostenere la quarta prova è obbligatorio avere superato la terza prova.

2. L'articolazione temporale delle quattro prove viene decisa dalla Commissione esaminatrice, nel rispetto della normativa vigente.
3. La Commissione provvede a rendere noti immediatamente i risultati e a far iniziare, dopo una breve sospensione la seconda e terza prova scritta.
4. Il Presidente della Commissione dopo aver nuovamente proceduto all'identificazione dei concorrenti che hanno superato la prova, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro.
5. Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli che aveva eventualmente richiesto successivamente, nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che chiude e consegna al Presidente della Commissione.
6. Tutti i componenti della Commissione siglano trasversalmente sulla busta in modo che la sigla resti compresa tra il lembo della chiusura e la restante parte della busta.
7. I plichi, custoditi dal Presidente, sono aperti alla presenza della Commissione, quando essa deve procedere all'esame degli elaborati.
8. Il riconoscimento dei candidati deve essere fatto a conclusione del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

## **Art. 11**

### **Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria ed istruttore di guida**

1. I candidati possono richiedere, con un'unica istanza, di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, nella stessa sessione d'esame. In tal caso la prima prova scritta (quiz), di cui all'articolo 8, comma 1 lett. a) e articolo 9, comma 1 lett. a) sarà unica e comune ad entrambe.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, i diritti di segreteria dovuti alla Provincia di Oristano, saranno versati dal candidato per ciascuna tipologia d'esame (€ 80,00 x 2).

## **Art. 12**

### **Materie d'esame per insegnanti di teoria**

- a) Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario;
- b) Elementi di diritto penale;
- c) Procedure legali in caso di incidente e assicurazione;
- d) Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale;
- e) Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;

- f) Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione);
- g) Autotrasporto di persone e cose -Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità;
- h) Trasporto delle merci pericolose;
- i) Conducenti e titoli abilitativi alla guida;
- j) Norme di comportamento sulle strade;
- k) Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni;
- l) Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- m) Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc;
- n) Elementi di primo soccorso;
- o) Elementi di fisica;
- p) Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante;

### **Art. 13**

#### **Materie di esame per istruttore di guida**

- a) Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- b) Elementi di fisica;
- c) Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli. Utilizzo dei diversi dispositivi;
- d) Norme di comportamento sulle strade;
- e) Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- f) Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc;
- g) Elementi di primo soccorso;

### **Art. 14**

#### **Estensione dell'abilitazione**

1. Gli insegnanti di teoria già abilitati che intendono conseguire anche l'idoneità a istruttore di guida, devono sostenere le prove d'esame di cui all'art. 8, punto 1, lettere b), c1), c2), c3).
2. Gli insegnanti di teoria già abilitati che intendono conseguire anche l'idoneità a istruttore di guida, esclusi ciclomotori e motocicli, devono sostenere le prove di cui all'art. 8 punto 1, lettere b), c2) e c3).
3. Gli insegnanti di teoria già abilitati che intendono conseguire anche l'idoneità a istruttore di guida ai soli fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola devono sostenere la prova di cui all'art. 8, punto 1, lettera b).

4. Gli istruttori di guida già abilitati che intendono conseguire anche l'idoneità a insegnante di teoria, devono sostenere le prove d'esame di cui all'art. 9, punto 1, lettere b), c), d).

5. Gli istruttori di guida già abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli, che intendano integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, sono ammessi direttamente a sostenere la prova pratica di cui all'art. 8, punto 1, lettera c1).

Alla prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 6/10.

#### **Art. 15**

##### **Mancato conseguimento dell'idoneità**

Qualora non risultino idonei i soggetti interessati potranno ripresentare la domanda, come disciplinato dal precedente art. 4, per l'ammissione alla sessione successiva, ripetendo tutte le prove d'esame.

#### **Art. 16**

##### **Titolo di abilitazione**

1. Entro trenta giorni dal superamento della prova orale, per gli Insegnanti di Teoria, e della prova pratica, per gli Istruttori di Guida o Insegnanti di Teoria ed Istruttori di Guida, viene rilasciato il titolo di abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio della professione, detto "Attestato di Qualifica Professionale", previo assolvimento dell'imposta di bollo.

2. Il Dirigente competente della Provincia di Oristano, provvederà anche ad evadere eventuali richieste di duplicati in caso di smarrimento o deterioramento dell'originale "Attestato di Qualifica Professionale".

3. Gli Istruttori di Guida militare possono convertire la loro abilitazione militare in analogo certificato di abilitazione civile presentando istanza di bollo, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 138 comma 6 del d.lgs 285/92 "Nuovo codice della strada" e dalle circolari applicative 77/93 e 288/93 emanate dal Ministero dei Trasporti.

4. Per poter esercitare la professione di Insegnante di Teoria e di Istruttore di Guida è necessario possedere l'apposito tesserino rilasciato dalla Provincia. Tale tesserino deve essere richiesto con istanza in bollo dal titolare dell'autoscuola che intende inserire l'Insegnante di Teoria e/o l'Istruttore di Guida nel proprio organico.

#### **Art. 17**

##### **Albo Provinciale**

Il conseguimento dell'abilitazione ad Insegnanti di Teoria e/o Istruttori di Guida comporta l'iscrizione automatica all' "Albo Provinciale degli Insegnanti di Teoria e degli Istruttori di Guida", pubblicato sul sito Web ufficiale dell'Amministrazione Provinciale e liberamente consultabile on-line, che verrà istituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e che comprenderà sia coloro che avranno

conseguito l'abilitazione nella Provincia di Oristano sia coloro che sono attualmente inseriti nell'organico delle autoscuole come risulta all'archivio autoscuole dell'Ufficio Trasporti della Provincia di Oristano.

#### **Art. 18**

#### **Sospensione dell'attività di Insegnante di Teoria o Istruttore di Guida**

1. Qualora all'Insegnante di Teoria o all'Istruttore di Guida venga sospesa la patente di guida l'interessato dovrà darne comunicazione, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di sospensione all'ufficio trasporti della Provincia.
2. Il Dirigente del settore competente della Provincia di Oristano, dispone la sospensione dell'attività di Insegnante di Teoria e/o Istruttore di Guida per un periodo uguale alla sospensione della patente, disposta dal Prefetto.
3. Nel caso di mancata comunicazione dell'avvenuta sospensione della patente, il Dirigente del settore competente della Provincia di Oristano, ove ne sia venuto a conoscenza, dispone la sospensione immediata dell'attività di insegnante di Teoria o Istruttore di Guida per un periodo doppio rispetto alla sospensione della patente disposta dal Prefetto.

#### **Art. 19**

#### **Revoca dell'abilitazione**

Il Dirigente del settore competente della Provincia di Oristano dispone la revoca del titolo di abilitazione qualora sopravvenga uno degli elementi o fatti di cui all'art. 3, comma 1, o venga revocata la patente di cui al medesimo art. 3, commi 2 e 3.

#### **Art. 20**

#### **Norma finale**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme generali vigenti ed alle specifiche normative emanate dal Ministero dei Trasporti.

## **MATERIE D'ESAME PER INSEGNANTE**

- a)Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario
- b)Elementi di diritto penale
- c)Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
- d)Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
- e)Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
- f)Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
- g)Autotrasporto di persone e cose -Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
- h)Trasporto delle merci pericolose
- i)Conducenti e titoli abilitativi alla guida
- j)Norme di comportamento sulle strade
- k)Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
- l)Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
- m)Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc
- n)Elementi di primo soccorso
- o)Elementi di fisica
- p)Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante

## **MATERIE D'ESAME PER ISTRUTTORE DI GUIDA**

- a) Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionament
- b) Elementi di fisica
- c)Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli. Utilizzo dei diversi dispositivi
- d)Norme di comportamento sulle strade
- e)Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
- f)Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc
- g)Elementi di primo soccorso



## **SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME**

Alla Provincia di Oristano  
Settore Ambiente e AA.PP.  
Ufficio Trasporti  
PEC: [provincia.oristano@cert.legalmail.it](mailto:provincia.oristano@cert.legalmail.it)

***Domanda di ammissione all'esame di abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida delle autoscuole - art. 123 D. Lgs. n. 285/92.***

Il/la                    sottoscritto/a                    .....                    nato/a                    a  
.....il..... chiede di essere ammesso/a a sostenere l'esame  
per il conseguimento del certificato di idoneità attestante l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività  
di:

- insegnante di teoria delle autoscuole;
- istruttore di guida delle autoscuole;
- insegnante di teoria e istruttore di guida delle autoscuole;
- estensione a insegnante di teoria delle autoscuole;
- estensione a istruttore di guida delle autoscuole;

*(barrare il o i casi che interessano)*

Consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Provincia, dall'esito dei quali a norma dell'art. 75, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

**DICHIARA DI**

16

Ufficio Trasporti



1. essere residente in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_  
Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_,  
telefono \_\_\_\_\_, pec: \_\_\_\_\_

2. essere di cittadinanza \_\_\_\_\_;

3. possedere il seguente codice fiscale: \_\_\_\_\_;

4. non essere stato/a dichiarato/a delinquente abituale, professionale o per tendenza;

5. non essere stato/a sottoposto/a a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, così come successivamente modificata e integrata;

6. possedere il diploma di \_\_\_\_\_, conseguito presso l'istituto \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_;

*Y per gli insegnanti di teoria almeno diploma di istruzione di istituto superiore di secondo grado;*

*Y per gli istruttori di guida almeno il diploma di istituto di secondo grado;*

7. possedere la patente di guida n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

con l'abilitazione per le seguenti categorie di veicoli con relative date di conseguimento e scadenza di validità:

Categoria	valida dal	al
<b>A*</b> <input type="checkbox"/>		
<b>B*</b> <input type="checkbox"/>		
<b>C*</b> <input type="checkbox"/>		
<b>D*</b> <input type="checkbox"/>		
<b>DE</b>		

*\* indicare se speciale spuntando il quadratino al lato della tipologia di patente*

Y per insegnanti di teoria: almeno della categoria B normale oppure B speciale;

Y per istruttori di guida almeno della categoria A, B, C+E e D, oppure B, C+E, e D, oppure B speciale, C speciale e D speciale;

7. autorizzare la Provincia di Oristano al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice).

Chiede, inoltre, che in caso di esito positivo gli/le venga rilasciato il/i certificato/i di idoneità professionale, previo pagamento dell'imposta di bollo ai sensi di legge.

**ALLEGA**

- a) attestazione dell'avvenuto corso di formazione iniziale (DM 26.01.2011, n. 17);
- b) fotocopia della patente di guida posseduta;
- c) ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di **€ 80,00**

Le comunicazioni relative all'esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo<sup>1</sup>:

Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

Recapito telefonico \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma del/della dichiarante (per esteso e leggibile)

Allegare copia di regolare documento d'identità in corso di validità

<sup>1</sup> Indicare solo se il recapito è diverso dalla residenza già indicata.